

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI TRA

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione (FISSUF)

dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof.

Massimiliano Marianelli, nato a Città di Castello(PG) il 15/07/1974, nel seguito denominato

"Soggetto Promotore"

E

L'Azienda Socio sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (C.F./P.I.03990560926), con sede in Viale

Poetto,12 Cagliari rappresentata dal Dott. Marcello Tidore nato a Nuoro il 13/07/1978, nel

seguito denominato "Soggetto Ospitante"

PREMESSO CHE

legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di

promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che ab-

biano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859; il Decreto del

Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolga-

no previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore,

e le aziende o enti ospitanti; il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera

tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi

dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili

per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo

cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di

orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;il D. M.

270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5,

attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni

pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e

collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, delle Scuole di Specializzazione, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento istituiti dal Dipartimento in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Art. 2 (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere: i dati anagrafici dello studente tirocinante; il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico; gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto ospitante; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civili.

	le.	
	4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa	
	visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promo-	
	tore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.	
	Art. 3 (Tutore didattico e tutore aziendale)	
	1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identi-	
	ficare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la	
	programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e	
	dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.	
	2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la re-	
	sponsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, an-	
	che in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il com-	
	pito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obbli-	
	ghi di cui al successivo art. 4.	
	Art. 4 (Obblighi del tirocinante)	
	1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a	
	svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme	
	in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria ri-	
	servatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi pro-	
	duttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.	
	2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante,	
	all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume	
	l'obbligo di:svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e	
	previste dal progetto formativo e di orientamento;rispettare le indicazioni del tutore azien-	
	dale e del tutore didattico; frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità	
		pag. 3

	3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture	
	aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni	
	normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in par-	
	ticolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi	
	del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.	
	4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.	
	Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione	
	e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (pre-	
	senza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione indi-	
	viduali".	
	Art. 6 (Durata della convenzione e recesso)	
	1. La presente convenzione avrà una durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula,	
	mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.	
	2. E' fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi.	
	In tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.	
	Art.7 (Trattamento dei dati)	
	1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere,	
	trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l'esecuzione della	
	presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi im-	
	posti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal	
	D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e attività inerenti la stipula del-	
	la Convenzione e ad essa conseguenti.	
	2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di ap-	
	plicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell'altra Parte	
	da essa trattati nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali	
		pag.5

	sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dal-	
	la normativa vigente.	
	3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l'altra Parte per il rispetto di quanto previ-	
	sto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.	
	4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del	
	GDPR, ovvero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l'aggiornamento, la	
	rettifica, l'integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati	
	in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno	
	essere esercitati all'indirizzo ripd@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promo-	
	tore e all'indirizzo protocollo@pec.aslcagliari.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto	
	Ospitante.	
	5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il	
	Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum	
	vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base	
	di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Rego-	
	lamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre at-	
	tività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura autonomo	
	Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei sog-	
	getti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del	
	GDPR. Ai sensi del comma 1 art. 2 - quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione	
	dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di af-	
	ferenza del tirocinante.	
	Art. 8 (Foro competente) 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in	
	relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione,	
	il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.	

